

**MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME DI PEREQUAZIONE SPECIFICO
AZIENDALE ISTITUITO DALL'ARTICOLO 49 DEL TESTO INTEGRATO DELLE
DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, MISURA E
VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA – PERIODO DI REGOLAZIONE 2004-2007,
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 5/04**

Documento per la consultazione.
19 maggio 2004

Premessa

Il presente documento per la consultazione reca lo schema delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di applicazione del regime di perequazione specifico aziendale, istituito dall'articolo 49 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato).

Il regime di perequazione specifico aziendale è istituito a copertura degli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi di perequazione generale derivanti da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa.

L'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale è definito, con provvedimento dell'Autorità, per ciascuna impresa sulla base delle risultanze di una specifica istruttoria. Per accedere al regime di perequazione specifico aziendale i soggetti dovranno presentare istanza di ammissione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di attuazione di detto regime.

Nel presente documento sono poste in consultazione le modalità applicative e i criteri di valutazione da utilizzare nell'ambito delle istruttorie.

Il documento tiene conto delle osservazioni formulate dal gruppo di lavoro informale riguardante gli aspetti tecnici per l'implementazione del regime di perequazione specifico aziendale, istituito con lettera Prot. PB/M04/867/fg. Tale gruppo di lavoro è costituito dai rappresentanti di Federenergia, ACEA Roma, AEM Milano, AEM Torino, ASM Brescia, DEVAL ed ENEL.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 28 maggio 2004.

L'Autorità intende adottare il provvedimento definitivo entro il mese di giugno 2004.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Area elettricità

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565311

fax 0265565222

e-mail: a_e@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

Indice

Premessa.....pag. 4

Allegato A

Problematiche connesse con l'utilizzo ai fini della perequazione specifica aziendale delle informazioni desumibili dai conti annuali separati redatti ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 310/01.....pag. 9

Allegato B

Approfondimento delle problematiche di quantificazione dello scostamento tra costi riconosciuti dal sistema tariffario e costi effettivi.....pag. 20

Allegato C

Approfondimento dei criteri per l'analisi dello scostamento tra costi riconosciuti dal sistema tariffario e costi effettivi.....pag. 28

L'istruttoria per la determinazione dell'ammontare della perequazione specifica aziendale

1. Premessa

Il comma 49.5 del Testo integrato prevede che il fattore di correzione *Csa*, rilevante ai fini della quantificazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, sia determinato sulla base di una specifica istruttoria individuale.

Tra le finalità del presente documento c'è l'individuazione dell'obiettivo e delle fasi in cui detta istruttoria dovrà articolarsi.

L'Autorità considera prioritario istituire un processo istruttorio non discriminatorio nelle regole, pur considerando le specificità aziendali, e che al tempo stesso assicuri la certezza dei tempi di finalizzazione delle istruttorie; ciò considerato l'istruttoria potrà essere svolta avvalendosi anche di supporti professionali specializzati esterni.

2. L'obiettivo dell'istruttoria

L'istruttoria è finalizzata a determinare lo scostamento tra il costo effettivo sostenuto dall'impresa distributrice per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (l'elemento CEB di cui al comma 49.3 del Testo integrato) nell'anno di riferimento, vale a dire il 2003 (di seguito: il costo effettivo) e i ricavi ammessi dai vincoli tariffari.

La quantificazione dello scostamento richiede:

- a) l'individuazione della fonte documentale da cui desumere i dati di costo;
- b) l'identificazione dei criteri rispetto ai quali valutare l'ammissibilità di un costo a formare il costo effettivo rilevante ai fini della perequazione specifica aziendale.

Con riferimento al punto a), si ritiene che l'istruttoria debba basarsi sui dati desumibili dai bilanci redatti dalle imprese distributrici ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 310/01 in materia di separazione contabile e amministrativa. Il soggetto che sarà responsabile dello svolgimento dell'istruttoria, qualora necessario, avrà comunque la possibilità di richiedere alle imprese

distributrici informazioni di maggiore dettaglio rispetto a quelle fornite dal bilancio, ovvero di richiedere chiarimenti rispetto ai dati esposti in bilancio.

Con riferimento al punto b), il comma 49.1 del Testo integrato e il capitolo 24 della relazione tecnica della deliberazione n. 5/04, forniscono indicazioni di tipo generale sull'ammissibilità degli scostamenti. In particolare non verranno riconosciuti scostamenti legati:

- ad un uso non efficiente dei fattori produttivi;
- al mancato raggiungimento dei ricavi ammessi dal vincolo tariffario V1 laddove la differenza abbia origine dall'articolazione delle opzioni tariffarie presentate dall'impresa distributrice;
- al pagamento di penali legate alla restituzione dei ricavi eccedentari.

Gli scostamenti saranno ammessi se originati da variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa stessa.

3. Le fasi dell'istruttoria

Le istruttorie per la determinazione dell'ammontare della perequazione specifica aziendale si ritiene possano essere organizzate in tre fasi:

- i. verifica della disponibilità e della consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini dell'istruttoria;
- ii. quantificazione dello scostamento tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario (compresi i meccanismi di perequazione generale dei costi di distribuzione) ed i costi desumibili dal bilancio "unbundlizzato" dell'impresa;
- iii. analisi e valutazione dell'ammissibilità dello scostamento.

3.1 Fase 1: verifica della disponibilità e della consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini dell'istruttoria

La disponibilità di informazioni economiche e patrimoniali complete e redatte secondo metodologie omogenee e verificabili, è da considerarsi una condizione necessaria per la partecipazione alla perequazione specifica aziendale.

La perequazione specifica aziendale operando esclusivamente in relazione all'attività di distribuzione dell'energia elettrica, attività normalmente svolta congiuntamente ad altre quali la misura dell'energia elettrica, deve necessariamente basarsi sulle informazioni contabili separate, redatte secondo le disposizioni dalla deliberazione n. 310/01.

La verifica della corretta applicazione della deliberazione n. 310/01 e l'approfondimento dei criteri adottati per la registrazione e l'attribuzione dei costi (approfondimento necessario in considerazione dei margini di flessibilità consentiti dalla normativa), sono necessari per:

- verificare la comparabilità dei costi esposti dalle imprese che chiederanno di partecipare alla perequazione specifica aziendale;
- evitare che l'adozione di differenti metodologie di registrazione e attribuzione dei costi possano portare a risultati di perequazione discriminatori tra le imprese.

Nell'allegato A viene riportata un'analisi delle problematiche connesse con l'utilizzo ai fini della perequazione specifica aziendale delle informazioni desumibili dai conti annuali separati redatti ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 310/01.

3.2 Fase 2: quantificazione dello scostamento tra i costi riconosciuti e i costi desumibili dal bilancio

La quantificazione dello scostamento tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario ed i costi desumibili dal bilancio "unbundlizzato" dell'impresa richiede:

- a) il calcolo del ricavo ammesso dai vincoli tariffari e dalle tariffe a copertura dei costi di distribuzione, corretto per tener conto degli effetti del regime di perequazione generale (in particolare: perequazione dei costi del servizio di distribuzione su reti ad alta tensione; perequazione dei costi del servizio di distribuzione relativi alla trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione; perequazione dei costi del servizio di distribuzione su reti a media e a bassa tensione);
- b) il calcolo del costo di distribuzione sulla base dei costi attribuiti all'attività di distribuzione nel bilancio redatto ai sensi della deliberazione n. 310/01 (corretto per le voci di ricavo non tariffarie: ricavi da contributi di allacciamento, altri ricavi etc.).

All'allegato B viene riportato un approfondimento delle problematiche di quantificazione dello scostamento tra costi riconosciuti dal sistema tariffario e costi effettivi

3.3 Fase 3: Analisi dello scostamento dei costi

L'analisi dello scostamento tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario e quelli desumibili dai bilanci deve consentire di evidenziare l'origine di tale scostamento e, conseguentemente, valutarne la "riconoscibilità".

L'impresa che chiede di aderire al sistema di perequazione specifico aziendale dovrà fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste dall'Autorità utili a collegare lo scostamento alle variabili esogene indicate dall'impresa come fuori dal proprio controllo. Gli scostamenti ripianati attraverso la perequazione specifica aziendale saranno, invece, quelli legati a specifiche problematiche relative all'ambito territoriale e alla clientela servita a cui le concessioni dei singoli distributori si riferiscono.

All'allegato C viene riportato un approfondimento dei criteri per l'analisi dello scostamento tra costi riconosciuti dal sistema tariffario e costi effettivi.

4. Tempistica delle istruttorie ed aggiornamenti

Le istanze di partecipazione al regime di perequazione specifico aziendale potranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di attuazione di detto regime.

La perequazione specifica aziendale è stata prevista per la prima volta per il periodo di regolazione 2004-2007 al fine di coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi di perequazione generale, e derivanti da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa. La determinazione dell'ammontare di perequazione specifico aziendale richiede la disponibilità dei costi relativi all'anno 2003 (che verranno riportati all'anno 2004 attraverso l'applicazione di correttivi per l'inflazione e correttivi per i recuperi di produttività coerenti con quanto previsto dal paragrafo 7.3, lettera a, della Relazione tecnica alla deliberazione n. 5/04) e dei ricavi ammessi per l'anno 2004, corretti per l'ammontare di perequazione previsto dal regime generale, come definito al paragrafo 1 dell'allegato B, del presente documento. Conseguentemente le istruttorie per la determinazione dell'ammontare di perequazione aziendale specifica potranno essere avviate nel momento in cui le imprese renderanno disponibili i dati consuntivi dei ricavi ammessi per l'anno 2004, corretti per l'ammontare di perequazione previsto dal regime generale. Entro sessanta giorni dal ricevimento della

documentazione completa relativa all'azienda, l'Autorità determinerà l'ammontare di perequazione specifica aziendale di competenza.

Come previsto sempre dal comma 49.5 del Testo integrato, coerentemente con i criteri ed i tempi dell'aggiornamento tariffario annuale, l'ammontare di perequazione specifico aziendale verrà rivisto annualmente per tener conto dei nuovi investimenti netti realizzati dalle imprese sulle rispettive reti.

Allegato A

Problematiche connesse con l'utilizzo ai fini della perequazione specifica aziendale delle informazioni desumibili dai conti annuali separati redatti ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 310/01

1. Premessa

L'articolo 49 dell'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n.5/04, Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito Testo integrato) istituisce il regime di perequazione specifica aziendale.

Al fine di definire la metodologia applicativa del regime di perequazione specifico aziendale è stato istituito, con lettera datata 18 marzo 2004 (prot. PB/M04/867/fg), un gruppo di lavoro informale, composto dai rappresentanti delle società di distribuzione dell'energia elettrica. Nell'ambito di tale gruppo di lavoro viene distribuita la presente nota per la discussione di alcune problematiche connesse con l'utilizzo ai fini della perequazione specifica aziendale delle informazioni desumibili dai conti annuali separati redatti ai sensi della deliberazione, dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01).

2. Riferimenti normativi e corretta applicazione della deliberazione n. 310/01

Al fine dell'individuazione dei dati su cui basare la perequazione specifica aziendale dei costi di distribuzione dell'energia elettrica, assumono particolare rilevanza le informazioni desumibili dai bilanci predisposti ai sensi della deliberazione n. 310/01.

Si ritiene che, preliminarmente all'avvio delle istruttorie individuali, il soggetto incaricato a condurre dette istruttorie debba effettuare una verifica della corretta, completa e puntuale applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 310/01. In particolare si farà riferimento a quanto di seguito richiamato:

- l'art. 4 individua le diverse attività svolte dai soggetti, tra cui quella di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'art. 5, al comma 1, individua i servizi comuni, a cui vanno imputate le componenti economiche non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività;

- l'art. 5, al comma 4, individua le funzioni operative condivise a cui vanno imputate le componenti economiche *referite a funzioni operative* non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività e condivise da almeno due attività;
- l'art. 5, al comma 6, stabilisce che quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune o resa da una funzione operativa condivisa siano attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto assegna detti costi direttamente alle attività a cui si riferiscono;
- l'art. 6 dispone che il soggetto organizzi le attività previste dall'articolo 4 nel rispetto dei seguenti principi: a) le gestioni delle attività sono autonome, come se le stesse attività fossero svolte da imprese separate; b) le procedure del controllo di gestione adottate consentono la rilevazione di eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico delle singole attività;
- l'art. 8 dispone che il soggetto adotti sistemi di tenuta della contabilità generale atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi per attività e che adotti sistemi contabili atti a fornire dati analitici, verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti di cui al successivo articolo 9;
- l'art. 9, al comma 2, lettera a), dispone che il soggetto rediga un conto economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise, riservato all'Autorità, applicando le disposizioni di cui all'allegato 2;
- l'art. 9, al comma 2, lettera b), dispone che il soggetto rediga un conto economico delle singole attività ripartite per comparti, dei singoli servizi comuni e delle singole funzioni operative condivise, riservato all'Autorità, applicando le disposizioni di cui all'allegato 3;
- l'art. 9, al comma 2, lettera c), dispone che il soggetto rediga delle note di commento ai conti economici di cui alle precedenti lettere a) e b) seguendo le disposizioni dell'art. 2427 del codice civile;
- l'art. 10 dispone che nella redazione del economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise (di cui all'allegato 2) i costi di ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuiti secondo criteri di ragionevolezza alle attività;
- l'art. 11 dispone che nella redazione dei conti economici delle singole attività ripartite per comparti (di cui all'allegato 3) i costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuiti integralmente alle attività e ai comparti e indica i criteri da utilizzare per effettuare questa attribuzione;
- l'art. 14 dispone che le transazioni di beni e servizi effettuate fra le attività nell'ambito di uno stesso soggetto siano valorizzate utilizzando il criterio del valore di mercato del bene o del

servizio, definisce le modalità di determinazione del valore di mercato e le modalità alternative di valorizzazione da adottare quando il valore di mercato non risulti applicabile;

- l'allegato 2, al punto 2, dispone che per ciascuna voce prevista nel economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise riservato all'Autorità venga data separata evidenza ai valori derivanti dalle transazioni: a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto; b) fra soggetti del medesimo gruppo societario;
- l'allegato 2, al punto 3, dispone che i costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise siano attribuiti alle attività utilizzando la voce B7) del conto economico, "Costi della produzione per servizi" e che i relativi ricavi siano attribuiti ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise utilizzando la voce A1) del conto economico, "Ricavi delle vendite e delle prestazioni";
- l'allegato 2, al punto 5, dispone nelle note di commento di cui all'art. 9, comma 2, lettera siano esplicitati i criteri utilizzati per l'attribuzione alle attività delle componenti economiche relative alle funzioni operative condivise ai sensi dell'art. 10;
- l'allegato 3, al punto 2, dispone che nel conto economico delle singole attività ripartite per comparti le voci previste dall'art. 2425 del Codice civile siano integrato da altre voci più analitiche (dettagliatamente indicate);
- l'allegato 3, al punto 4, indica in la ripartizione in comparti richiesta per la redazione del conto economico relativo all'attività di distribuzione dell'energia elettrica individuando le seguenti colonne: Impianti in AAT e AT, Impianti in MT, Impianti in BT, Valori direttamente non attribuibili, Totale;
- l'allegato 3, al punto 7, indica in modo dettagliato la disaggregazione richiesta nelle colonne per l'esposizione del conto economico dei singoli servizi comuni e funzioni operative condivise.

Si nota che, anche se l'individuazione dei costi dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai fini dell'individuazione dei dati su cui basare la perequazione specifica aziendale non rende necessaria la suddivisione di questa attività negli specifici comparti previsti dall'allegato 3 (punto 4), gli schemi di conto economico di cui all'allegato 3 forniscono alcune informazioni supplementari a quelle richieste con gli schemi di cui allegato 2, che possono essere utili in sede di perequazione, quali:


- l'integrale attribuzione alle attività dei costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi (art. 11);
- un maggior dettaglio delle voci del conto economico (punto 2 dell'allegato 3);

- l'esposizione disaggregata dei singoli servizi comuni e delle funzioni operative condivise (punto 7 dell'allegato 3).

3. Fasi di attribuzione

Alla luce delle disposizioni richiamate, la determinazione dei costi dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, così come devono risultare nell'apposta colonna del conto economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise riservato all'Autorità (di cui all'allegato 2 della delibera 310/01) e nel conto economico dell'attività di distribuzione ripartito per comparti (di cui all'allegato 3) deve seguire le seguenti fasi (illustrate nello schema di pagina 5):

- 1) attribuzione dei costi alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- 2) attribuzione dei ricavi alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- 3) attribuzione alle attività dei costi (al netto dei ricavi) delle funzioni operative condivise;
- 4) attribuzione alle attività dei costi (al netto dei ricavi) dei servizi comuni;
- 5) rilevazione delle transazioni di beni e servizi effettuate fra le attività nell'ambito di uno stesso soggetto.



Legenda:
 → costi e altri componenti negativi di reddito
 ← ricavi e altri componenti positivi di reddito
 ↔ transazioni interne (nell'ambito di uno stesso soggetto)

I) Attribuzione dei costi alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise

In questa prima fase i costi (e gli altri componenti negativi di reddito) riferibili all'intera azienda devono essere attribuiti alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise (freccie di colore fucsia nello schema di pagina 5) secondo le disposizioni di cui all'art. 5 sopra richiamate:

- i costi *attribuibili in modo diretto* alle attività vanno assegnati direttamente alle attività a cui si riferiscono;
- i costi non attribuibili in modo diretto alle attività e non riferiti a funzioni operative vanno imputati ai servizi comuni;
- i costi non attribuibili in modo diretto alle attività e riferiti a funzioni operative vanno imputati alle funzioni operative condivise.

La delibera 310/01, non specificando che cosa si debba intendere per costi *attribuibili in modo diretto*, fa implicito riferimento alle nozioni di "costi diretti" e di "attribuzione diretta" di derivazione dottrinale (di seguito richiamate).

II) Attribuzione dei ricavi alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise

In questa seconda fase i ricavi (e gli altri componenti positivi di reddito) riferibili all'intera azienda devono essere attribuiti alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise (freccie di colore blu nello schema di pagina 5) sempre secondo le disposizioni di cui all'art. 5:

- i ricavi *attribuibili in modo diretto* alle attività vanno assegnati direttamente alle attività a cui si riferiscono;
- i ricavi non attribuibili in modo diretto alle attività e non riferiti a funzioni operative vanno imputati ai servizi comuni;
- i ricavi non attribuibili in modo diretto alle attività e riferiti a funzioni operative vanno imputati alle funzioni operative condivise.

III) Attribuzione alle attività dei costi (al netto dei ricavi) delle funzioni operative condivise

In questa terza fase, secondo le disposizioni di cui all'art. 10, i costi delle funzioni operative condivise, dopo aver dedotto i ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, vanno attribuiti alle attività (freccie di colore marrone nello schema di pagina 5).

La delibera 310/01 stabilisce che questa attribuzione deve avvenire *secondo criteri di ragionevolezza* (art. 10) e che i *criteri utilizzati per l'attribuzione vengano esplicitati* (allegato 2, punto 5).

IV) Attribuzione alle attività dei costi (al netto dei ricavi) dei servizi comuni

In questa quarta fase, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, i costi dei servizi comuni, dopo aver dedotto i ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, vanno attribuiti alle attività (freccie di colore rosso nello schema di pagina 5).

Va notato che l'integrale attribuzione di questi costi (al netto dei ricavi) alle attività e ai comparti è prevista dalla delibera 310/01 (art. 11) solo ai fini della redazione degli schemi di conto economico di cui all'allegato 3, ma la loro attribuzione (pure se non necessariamente integrale) alle singole attività è comunque contemplata anche al punto 3 dell'allegato 2.

Il comma 2 dell'art. 11 stabilisce che l'attribuzione dei costi dei servizi comuni *ricerca e sviluppo* e servizi di ingegneria e costruzioni va effettuata in base alle risultanze di rilevazioni analitiche della destinazione dei costi. L'applicazione di questa disposizione richiede che sia attivata una contabilità analitica per destinazione (per commessa o per progetto) con riferimento a questi servizi.

Il comma 3 stabilisce che anche l'attribuzione dei costi degli altri servizi comuni sia effettuata in base alle risultanze di rilevazioni analitiche della destinazione dei costi. Il comma 4 consente tuttavia, nel caso in cui l'attribuzione non possa avvenire sulla base di rilevazioni analitiche, di applicare i criteri di ripartizione individuati in modo dettagliato nell'allegato 4 della delibera stessa o altri criteri a scelta del soggetto, coerenti con le finalità della direttiva, preventivamente comunicati all'Autorità e tacitamente approvati se l'Autorità non si pronuncia entro 90 giorni.

V) Rilevazione delle transazioni di beni e servizi effettuate fra le attività nell'ambito di uno stesso soggetto

In questa quinta fase, secondo le disposizioni di cui all'art. 14, vanno rilevate le transazioni tra le diverse attività svolte dallo stesso soggetto. Queste rilevazioni, come prevede il punto 3 dell'allegato 2, devono essere registrate come ricavi delle vendite e delle prestazioni con riferimento all'attività che cede beni e servizi ad altre attività e come costi per servizi dalle attività che li ricevono (freccie di colore verde nello schema di pagina 5). Lo stesso art. 14 dispone che le transazioni siano valorizzate utilizzando il criterio del valore di mercato del bene o del servizio, definisce le modalità di determinazione del valore di mercato e illustra in modo analitico le modalità alternative di valorizzazione da adottare quando il valore di mercato non risulti applicabile.

4. Aspetti potenzialmente problematici

Tra gli aspetti che potrebbero creare controversie nell'utilizzo, come valore di riferimento per la perequazione specifica aziendale, del costo di distribuzione dell'energia elettrica risultante da questa procedura di calcolo pare opportuno segnalare i seguenti:

- a) l'individuazione dei costi direttamente attribuibili alle attività;
- b) la "ragionevolezza" delle modalità di attribuzione dei costi delle funzioni operative condivise alle diverse attività.

Con riferimento al primo aspetto va considerato che normalmente per costi diretti – o costi direttamente attribuiti ad uno specifico oggetto di calcolo (nel nostro caso le attività, tra cui la distribuzione dell'energia elettrica) – si intendono i costi di impiego dei fattori produttivi (materiali, servizi, lavoro, ammortamenti ecc.) che risultano oggettivamente determinati attraverso una specifica misurazione fisica dell'impiego del fattore stesso a beneficio dell'attività di cui si vuol conoscere il costo. Come caso particolare essi comprendono anche i costi dei fattori che vengono utilizzati completamente ed esclusivamente in una sola attività (i cosiddetti costi speciali), per i quali non vi è neppure bisogno di effettuare misurazioni fisiche nell'impiego del fattore stesso, poiché il costo non va ripartito tra diverse attività.

Invece, qualora l'attribuzione non avvenga misurando l'impiego del fattore stesso, ma misurando altri fattori, oppure attraverso una ripartizione convenzionale, l'attribuzione si dice indiretta (e le quote di costo così attribuite vengono indicate come *costi indiretti*).

Per maggiori riferimenti dottrinali su questi aspetti si veda il seguente box di approfondimento.

L'attribuzione dei costi


L'attribuzione consiste nel procedimento attraverso il quale il costo di un fattore produttivo viene riferito ad un oggetto di calcolo. Tale procedimento può essere operato in varie maniere, che dipendono:

- dalla natura del costo da attribuire,
- dalle scelte di chi opera il calcolo, in relazione ai mezzi che intende utilizzare e alle finalità perseguite.

Per quanto riguarda la natura del costo, il carattere che influenza le modalità di attribuzione è quello della *comunanza* dei fattori produttivi, mentre le scelte di chi opera il calcolo si riferiscono principalmente al *criterio informatore* posto a base dell'attribuzione, che determina la volontà di operare, quando è possibile e conveniente, attribuzioni di carattere rigoroso (attribuzione diretta) oppure attribuzioni di carattere convenzionale (attribuzione indiretta).

La comunanza dei fattori produttivi

Osservando il costo di un fattore produttivo, possiamo riconoscere la sua comunanza o la sua specialità a seconda che si riferisca a diverse attività produttive (processi produttivi, oppure produzioni) oppure solamente a una, come è illustrato nella seguente figura.



Quando si riferisce a diverse attività produttive, il costo di un fattore produttivo viene definito comune (o generale); quando si riferisce solamente a un'unica attività il costo viene definito speciale.

Il rilievo della distinzione ai fini dell'attribuzione è immediato:

- se è possibile considerare speciale un certo costo, esso può essere attribuito all'oggetto di riferimento senza difficoltà di sorta;
- se un costo viene riconosciuto come comune, la sua attribuzione ai singoli oggetti di riferimento richiede l'identificazione di un criterio per la sua ripartizione.

Le caratteristiche di comunanza e di specialità dei costi non sono assolute, ma valgono solo nei riguardi di ogni determinato oggetto di riferimento; allargando la dimensione degli oggetti di riferimento, si devono considerare come speciali alcuni costi che prima potevano essere considerati comuni. Perciò a livello dell'intera azienda la distinzione tra costi speciali e comuni non si pone, in quanto tutti i costi sono speciali. Ciò comporta che, quando si afferma che un costo è comune o speciale, ci si riferisce sempre, esplicitamente o implicitamente, a un oggetto di osservazione ben delimitato diverso dall'intera impresa.

I criteri informativi dell'attribuzione dei costi

Secondo una posizione largamente condivisa, il principio generale a cui deve ispirarsi il calcolo dei costi è il cosiddetto *principio funzionale* o (principio di causalità).

Il principio funzionale afferma che *i costi di impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione del contributo offerto all'ottenimento dell'oggetto del calcolo*. Esso deriva dalla concezione di costo inteso come involucro di un servizio. Infatti, l'interpretazione della dinamica aziendale in termini di servizi facilita l'individuazione delle relazioni funzionali esistenti tra i dati e i risultati del calcolo.

L'applicazione del principio funzionale prevede, allora di:

- identificare i volumi di servizi di cui ha beneficiato l'oggetto di calcolo, che esprimono appunto il contributo o il «concorso» da loro offerto,
- attribuire i costi all'oggetto di calcolo in proporzione a tali volumi.

Ad esempio, per attribuire il costo della manodopera alle diverse attività nelle quali viene utilizzata, vengono misurati i tempi di impiego per ciascuna attività (che esprimono il volume di servizi) e il costo viene attribuito in ragione di tali consumi, utilizzando il costo orario della manodopera.

Il principio funzionale non può trovare applicazione in ogni circostanza. In particolare non è applicabile:

- a) nel caso di prodotti che scaturiscono contemporaneamente e inevitabilmente da un unico processo produttivo (costi congiunti) perché è impossibile misurare il contributo dei fattori nei riguardi di ogni singolo prodotto;
- b) quando i fattori produttivi non sono consumati integralmente, in particolare per i fattori non divisibili all'impiego (come un impianto che viene utilizzato in modo discontinuo per lavorare prodotti diversi), perché non risulta possibile identificare il contributo dei fattori sprecati o inutilizzati;
- c) in altri casi, anche in assenza di congiunzioni tecniche e di fattori non consumati integralmente, quando la particolare natura dei fattori e le modalità di erogazione dei loro servizi non consente di identificare l'entità di impiego dei fattori produttivi, cioè di misurare i volumi dei relativi servizi (si pensi – ad esempio – alle difficoltà che comporterebbe la specifica identificazione del contributo apportato alle singole attività produttive dal lavoro dell'alta direzione).

Al principio funzionale si contrappongono altri criteri informativi che mirano a ottenere dati di costo che presentino particolari caratteristiche (politiche di attribuzione). Mentre il principio funzionale è ispirato a una generale finalità conoscitiva, l'attribuzione dei costi può essere informata anche al perseguimento di specifiche politiche di attribuzione che mirano a ottenere dati di costo che presentino particolari caratteristiche, definite di volta in volta. In questi casi l'obiettivo è particolare, e viene definito dallo specifico scopo di calcolo dei costi.

L'esempio più frequente di calcolo dei costi secondo determinate politiche è il cosiddetto «criterio commerciale», che prevede di attribuire alcuni costi ai prodotti in relazione alla loro capacità di sopportarli (ad esempio in proporzione ai ricavi di ogni singolo prodotto rispetto ai ricavi complessivi di tutti i prodotti), indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei relativi fattori produttivi.

L'applicazione di politiche di attribuzione comporta, sempre e ineluttabilmente, determinazioni *soggettive* dei costi, giacché il risultato dipende di volta in volta dalla politica perseguita. Attraverso il principio funzionale si tende, invece, a una attribuzione dei costi *oggettiva*, nel senso che essa non dovrebbe dipendere da scelte discrezionali di ripartizione ma dall'analisi delle effettive relazioni intercorrenti tra gli elementi del calcolo.

L'attribuzione diretta e indiretta dei costi

Si parla di *attribuzione diretta* per indicare quella che rispetta pienamente il principio funzionale operando una rigorosa misurazione del contributo offerto all'oggetto di costo, e di *attribuzione indiretta* per indicare quella che prescinde da tale rigorosa misurazione. Possono rientrare in questa seconda classe:

- sia i metodi che, pur ispirandosi al principio funzionale, impiegano soluzioni approssimate per l'identificazione del contributo offerto all'oggetto di costo (come l'attribuzione del costo di un fattore sulla base dei volumi di impiego di un altro fattore, in cui utilizzo si ritiene sia in qualche modo correlato),
- sia i metodi che si ispirano a finalità estranee al principio funzionale, cioè a politiche di calcolo.

Dal criterio usato per la loro attribuzione deriva anche la denominazione che possono assumere le relative classi di costo. Si indicano come:

- *costi diretti* quelli attribuiti direttamente, che risultano oggettivamente determinati attraverso una specifica misurazione dell'impiego del fattore; essi ricomprendono anche tutti i *costi speciali* (cioè i costi dei fattori che vengono utilizzati completamente ed esclusivamente in una sola attività produttiva) per i quali non vi è neppure bisogno di effettuare misurazioni nell'impiego);
- *costi indiretti* quelli attribuiti indirettamente, cioè determinati in modo soggettivo per effetto delle convenzioni prescelte per la loro suddivisione.

Dall'esame della documentazione relativa ai Conti annuali separati al 31.12.02 di alcune società di distribuzione dell'energia elettrica non risulta che i costi diretti delle attività siano sempre individuati in base alla logica ora illustrata. Infatti, talvolta vengono indicati criteri di separazione contabile, utilizzati per l'attribuzione dei costi "direttamente" all'attività di distribuzione, che in realtà rappresentano criteri convenzionali come:

- l'attribuzione di un costo in base al volume di impiego di un altro fattore produttivo (ad esempio la ripartizione dei costi di locazione in base all'incidenza del costo del personale);
- l'attribuzione in proporzione agli altri costi già allocati direttamente alle diverse attività;
- l'attribuzione in base alla prevalenza (se il costo è prevalentemente attribuibile ad una attività rispetto alle altre viene attribuito interamente a quella attività).

Allegato B

Approfondimento delle problematiche di quantificazione dello scostamento tra costi riconosciuti dal sistema tariffario e costi effettivi

1. Anno di riferimento per il calcolo

I vincoli ai ricavi di ciascuna impresa distributrice, definiti sulla base dei parametri tariffari stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, possono essere agevolmente distinti tra le attività di distribuzione, misura e vendita. Quest'ultima è intesa come somma dei ricavi ammessi per l'attività di commercializzazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per l'attività di vendita associata alla distribuzione.

La perequazione specifica aziendale si applica ai soli ricavi destinati a coprire i costi di distribuzione (non riguarda, quindi, l'attività di misura e di vendita).

In conformità con quanto stabilito al comma 49.4 del Testo integrato, ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione specifica aziendale, verranno utilizzati i dati economici e patrimoniali relativi all'anno 2003. Il riferimento all'anno 2003 presenterebbe, tuttavia, difficoltà applicative in relazione alla quantificazione del ricavo tariffario perequato (con i meccanismi previsti dal regime generale) da confrontare. Di conseguenza si ritiene opportuno prevedere che i costi effettivi delle imprese distributrici relativi all'esercizio 2003, separati ai sensi della deliberazione n. 310/01, vengano riportati all'anno 2004 attraverso l'applicazione di correttivi per l'inflazione e correttivi per i recuperi di produttività coerenti con quanto previsto dal paragrafo 7.3, lettera a), della Relazione tecnica alla deliberazione n. 5/04. I costi così calcolati verranno confrontati con i ricavi ammessi per l'anno 2004, corretti per l'ammontare di perequazione previsto dal regime generale.

Qualora successivamente all'1 gennaio 2003 l'impresa distributrice abbia realizzato operazioni di finanza straordinaria (ed in particolare abbia acquisito nuovi rami d'azienda), tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione relativa all'esercizio 2003 non più rappresentativi della realtà dell'impresa per gli anni successivi, la stessa potrà richiedere un supplemento di istruttoria. Il supplemento di istruttoria verrà svolto con criteri coerenti con quanto di seguito descritto ed

esclusivamente in relazione agli elementi di novità evidenziati all'atto della richiesta. Si ritiene opportuno valutare anche la possibilità di consentire la richiesta di un supplemento di istruttoria, nel caso in cui l'impresa possa documentare l'emergere di maggiori costi connessi ad eventi imprevedibili ed eccezionali, non rilevati nell'anno preso a riferimento (2003).

2. L'ammontare della perequazione specifica aziendale

L'ammontare della perequazione specifica aziendale dipende dal confronto tra i ricavi ammessi dai vincoli nazionali (corretti con l'applicazione del regime di perequazione generale) ed i costi effettivi delle singole imprese distributrici ammesse a tale regime. Tra i costi effettivi è compresa una congrua remunerazione del capitale investito riconosciuto. Come previsto dal comma 49.3 del Testo integrato l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, in ciascun anno, è pari a:

$$PSA = Csa * RAP_t$$

dove

- PSA è l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale;
- RAP_t è, per ciascun anno t del periodo regolatorio 2004-2007, il ricavo ammesso perequato, pari alla somma algebrica dell'ammontare di perequazione dei costi di distribuzione, di cui al comma 42.1, lettere c), d) ed e) del Testo integrato, e del ricavo ammesso dal vincolo V1 e dalla tariffa D1.
- Csa è il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, calcolato come segue:

$$Csa = \frac{CE_B - RAP_B}{RAP_B}$$

con

- CE_B pari al costo effettivo sostenuto dall'impresa distributtrice per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, nell'anno di riferimento, determinato sulla base di una specifica istruttoria, eventualmente condotta anche in collaborazione con la Guardia di finanza;
- RAP_B pari al ricavo ammesso dal vincolo V1, dalla tariffa D1 e dalla perequazione dei costi di distribuzione in alta tensione, in media tensione, in bassa tensione e per la trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione, a copertura dei costi di distribuzione, nell'anno di riferimento.

Denominando SA lo scostamento ammesso, pari alla differenza tra il costo effettivo sostenuto dall'impresa distributrice per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, ammesso in base alla specifica istruttoria, e il costo riconosciuto dal sistema tariffario per la medesima attività (corretto con il regime di perequazione generale), si avrà che:

$$(1) SA = CE_B - RAP_B$$

SA verrà determinato a partire dallo scostamento assoluto SR, pari alla differenza tra il costo effettivo riconoscibile relativo all'anno 2003, riportato al 2004 secondo quanto indicato in premessa, e il costo riconosciuto dal sistema tariffario per la medesima attività (corretto con il regime di perequazione generale) nell'anno 2004 (per il passaggio da SR a SA si veda l'Allegato C), avremo pertanto:

$$(2) SA = f(SR)$$

con

$$(3) SR = CER_{04} - RAP_{04}$$

dove:

CER_{04} è il costo effettivo riconoscibile 2003 riportato al 2004;

RAP_{04} è il costo riconosciuto dal sistema tariffario per l'attività di distribuzione (corretto con il regime di perequazione generale) nell'anno 2004.

Il valore di CER_{04} verrà così determinato:

$$(4) CER_{04} = 6,8\% CIR_D + [(AMM + C_{Ddir_{03}} + C_{D ind_{03}} - R_{ALL} - A_R) * (1 + RPI_{04} - X)]$$

dove :

CIR_D = Capitale investito riconosciuto dell'attività di distribuzione;

AMM = Ammortamenti tecnico economici, determinati coerentemente con quanto previsto dall'Appendice 1, Paragrafo 2, della Relazione tecnica alla deliberazione n. 5/04;

C_{Ddir03} = Costi operativi diretti di distribuzione desumibili dal bilancio 2003 (al netto degli ammortamenti);

C_{Dind03} = Costi operativi indiretti di distribuzione desumibili dal bilancio 2003 (al netto degli ammortamenti);

R_{ALL} = Ricavi effettivi da contributi di allacciamento desumibili dal bilancio 2003 (non comprendono i diritti fissi);

A_R = Altre rettifiche relative a componenti del valore della produzione diverse dai ricavi tariffari (ad es. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi, etc.)

RPI_{04} = è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap*;

X = è l'obiettivo annuo di recupero di produttività fissato per il secondo periodo di regolazione (3,5%).

Il valore di RAP_{04} , costo riconosciuto dal sistema tariffario per l'attività di distribuzione (corretto con il regime di perequazione generale) nell'anno 2004, verrà così determinato:

$$(5) \text{RAP}_{04} = \text{RV}_{1D} + \text{RD}_{1D} + \text{P}_{AT} + \text{P}_{AT/MT} + \text{P}_{MT-BT}$$

RV_{1D} = Ricavi ammessi dal vincolo V1 a copertura dei costi di distribuzione (esclusi i ricavi derivanti dall'applicazione degli elementi $\rho_1(\text{cot})$ e $\rho_3(\text{cot})$);

RD_{1D} = Ricavi ammessi dalla tariffa D1 a copertura dei costi di distribuzione, (esclusi i ricavi derivanti dall'applicazione dell'elemento *cot*);

P_{AT} = Ammontare di perequazione generale dei costi di distribuzione diretti in AT

$\text{P}_{AT/MT}$ = Ammontare di perequazione generale dei costi di distribuzione diretti delle trasformazioni AT/MT

P_{MT-BT} = Ammontare di perequazione generale dei costi di distribuzione diretti in MT – BT

3. Criteri per la determinazione dei costi effettivi di distribuzione riconoscibili per singolo esercente

3.1 CIR_D (Capitale investito riconosciuto per l'attività di distribuzione)

Il capitale investito riconosciuto per l'attività di distribuzione, rilevante ai fini della perequazione specifica aziendale, è pari alla somma algebrica di:

- a. Valore delle immobilizzazioni nette pertinenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica (calcolato tenendo conto delle specifiche modalità di contabilizzazione degli allacciamenti);
- b. Capitale circolante netto;
- c. Poste rettificative (trattamento di fine rapporto e fondi rischi);

3.1.1. Valore delle immobilizzazioni nette

Le immobilizzazioni nette pertinenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica sono costituite in via prevalente da immobilizzazioni materiali. Per la determinazione di tale componente, considerata le problematiche connesse con il reperimento dei dati, appare opportuno valutare separatamente:

- i) le reti "storiche" dell'impresa distributrice;
- ii) i rami d'azienda acquisiti ai sensi del d.lgs. n. 79/99;

i) Reti "storiche" dell'impresa distributrice

Per la determinazione della quota di immobilizzazioni nette riferibili alle reti storiche va utilizzato il metodo del costo storico rivalutato determinato considerando, per singola categoria di cespiti e per anno di acquisizione a partire dal 1956:

- a) il costo storico d'acquisto, al netto di eventuali rivalutazioni, dei cespiti esistenti al 31 dicembre 2003 per i quali alla data del 31 dicembre 2003 il fondo di ammortamento economico tecnico non avesse già coperto il valore lordo degli stessi;
- b) il valore del fondo di ammortamento economico-tecnico storico al 31 dicembre 2003 riferibile al costo di cui al punto a); nel caso in cui tale valore non sia direttamente ricostruibile, il fondo dovrà essere determinato sulla base delle vite utili adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati. Per gli anni in cui dai bilanci certificati non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di

ammortamento utilizzate, l'Autorità indicherà le aliquote da utilizzare. In particolare valuterà l'opportunità che le imprese ricostruiscano il fondo utilizzando, in assenza di indicazioni in bilancio, le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti.

I valori di cui ai punti a) e b), che dovranno essere corredati da opportune certificazioni attestanti una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza con gli incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile aziendale, vanno poi rivalutati utilizzando il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'Istat, aggiornato al 2003 per individuare:

- a) il valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2003;
- b) il valore rivalutato del fondo ammortamento economico-tecnico al 31 dicembre 2003.

Il valore netto delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2003 sarà pertanto pari alla differenza dei valori di cui ai punti c) e d) .

ii) Rami d'azienda acquisiti

Le modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette relative al ramo d'azienda acquisito saranno differenziate in funzione delle informazioni disponibili. Si prevede pertanto che:

- vengano utilizzati i valori storici dei rami d'azienda acquisiti, adeguati con il metodo del costo storico rivalutato, come descritto sopra ;
- nel caso in cui non siano reperibili i valori storici delle reti acquisite, o di alcune componenti delle stesse, l'Autorità farà riferimento al costo storico di reti il più possibile omogenee in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica.

3.1.2 Capitale circolante netto

Con riferimento al secondo periodo di regolazione, l'Autorità ha determinato il valore del capitale circolante netto in via parametrica fissandolo pari all'1% delle immobilizzazioni nette. Tale modalità dovrà essere adottata anche in sede di calcolo della perequazione specifica aziendale.

3.1.3 TFR, Fondi rischi e altri fondi

Ai fini del calcolo del capitale investito riconosciuto verranno utilizzate quali poste rettificative:

- il trattamento di fine rapporto effettivamente accantonato al netto degli eventuali crediti per anticipi di imposta sul trattamento di fine rapporto;
- il Fondo rischi a bilancio;
- gli Altri fondi presenti a bilancio.

3.2 AMM (Ammortamenti)

Gli ammortamenti devono essere determinati in coerenza con le vite utili indicate nell'Appendice 1, Paragrafo 2, della Relazione tecnica alla deliberazione n. 5/04. I valori di riferimento in relazione alla quale calcolare gli ammortamenti riconosciuti sono quelli utilizzati per la determinazione delle immobilizzazioni nette di cui al precedente punto 3.1.1. Pertanto le quote di ammortamento andranno determinate a partire dal valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2003 nettato della parte coperta dal valore rivalutato del fondo ammortamento economico-tecnico al 31 dicembre 2003, ricostruito come indicato al punto 3.1.1.

3.3 Costi Operativi

I costi operativi (diretti e indiretti) rilevanti ai fini della perequazione specifica aziendale e in particolare del calcolo dello costo effettivo riconoscibile CER₀₄, riguardano esclusivamente voci comprese nella classe B del conto economico, *Costo della produzione*, pertinenti all'attività di distribuzione dell'energia elettrica. Non verranno pertanto considerate le voci comprese nelle seguenti classi del conto economico:

- i) proventi e oneri finanziari;
- ii) rettifiche di valori di attività finanziarie;
- iii) proventi e oneri straordinari;
- iv) imposte sul reddito d'esercizio.

Ai sensi della deliberazione n. 310/01 dell'Autorità, il valore relativo alla voce B7), *Costi della produzione per servizi*, risultante nella colonna relativa all'attività di distribuzione, comprende anche quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise. Va pertanto chiarito

che il valore relativo a questa voce va rettificato per eliminare le componenti economiche di cui ai precedenti punti i), ii), iii) e iv) che derivassero dalla attribuzione all'attività di distribuzione dei costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise.

Tra i costi della classe B del conto economico, costo della produzione, vanno inoltre esclusi i seguenti elementi:

- i) svalutazione crediti;
- ii) ammortamento avviamento;
- iii) ammortamento delle immobilizzazioni nette, già considerato al punto 3.2.
- iv) oneri di gestione relativi a penalità comminate dall'Autorità.

Infine, appare opportuno prevedere che, in sede di determinazione dei costi operativi riconoscibili, venga posta particolare attenzione ai costi non ricorrenti compresi tra i costi operativi stessi e alle transazioni tra soggetti del medesimo gruppo, a causa della loro criticità e della loro diretta governabilità da parte dell'impresa.

Allegato C

Approfondimento dei criteri per l'analisi dello scostamento tra costi riconosciuti dal sistema tariffario e costi effettivi

1 Premessa

L'articolo 49 del Testo integrato istituisce la perequazione specifica aziendale come strumento di copertura degli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi di perequazione generale, derivanti da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa.

Il paragrafo 24.2 della relazione tecnica alla deliberazione n. 5/04, inoltre, precisa che il regime di perequazione specifica aziendale opera limitatamente ai costi di distribuzione e tende a bilanciare differenze nei costi di distribuzione non catturabili mediante analisi statistiche ed econometriche, e comunque legate a variabili fuori dal controllo dell'impresa.

Gli scostamenti coperti attraverso la perequazione specifica aziendale dovranno essere esclusivamente quelli legati a specifiche problematiche relative all'ambito territoriale e al mix di utenze a cui le concessioni dei singoli distributori si riferiscono.

Alla luce di tali principi, il presente documento è finalizzato a individuare i criteri generali in base ai quali valutare la riconoscibilità dei maggiori costi evidenziati dalle imprese distributrici che chiederanno di partecipare alla perequazione specifica aziendale. In particolare tali criteri si propone vengano utilizzati per determinare il valore di SA (scostamento assoluto ammesso), funzione di SR (si veda in merito il paragrafo 2 dell'Allegato B).

2 *Le fasi dell'istruttoria per il riconoscimento dello scostamento dei costi effettivi dal costo riconosciuto dalla tariffa unica nazionale*

Il processo di verifica della riconoscibilità dello scostamento (SR) tra i costi effettivi (CER₀₄) e quelli riconosciuti dalla tariffa unica nazionale (RAP₀₄) si articolerà nelle seguenti fasi:

- a. l'impresa che chiede di aderire al sistema di perequazione specifico aziendale fornisce tutte le informazioni e la documentazione richieste dall'Autorità utili a collegare i costi alle variabili esogene indicate dall'impresa come fuori dal proprio controllo;
- b. l'Autorità effettua analisi della documentazione fornita e dei processi aziendali al fine di verificare l'impatto sui costi delle variabili esogene individuate; a tal fine l'Autorità potrà chiedere approfondimenti e informazioni ulteriori all'impresa distributtrice;

- c. l'Autorità stabilisce l'ammontare dello scostamento ammesso (SA), ai fini della determinazione del fattore di correzione specifico aziendale *Csa* (comma 49.3 del Testo integrato).

3 *Metodologie e strumenti operativi per l'analisi dell'impatto delle variabili esogene identificate dall'impresa sui costi*

Appare opportuno specificare alcuni degli strumenti che l'Autorità potrà utilizzare per verificare e quantificare l'impatto sui costi di distribuzione delle variabili esogene identificate dall'impresa.

Nello specifico si ritiene necessario che vengano svolte analisi mirate dei processi produttivi, in particolare in relazione alle variabili esogene indicate dall'impresa distributrice quale origine degli scostamenti. In merito bisogna rilevare che in ogni attività imprenditoriale le imprese competono tra loro anche attraverso la ricerca della migliore combinazione dei fattori produttivi e, in ultima analisi, attraverso diverse scelte organizzative (ad esempio in relazione alla decisione di svolgere certe attività internamente, con personale proprio, ovvero di affidarle a terzi). Da queste differenti scelte derivano diverse articolazioni dei costi che in teoria potrebbero risultare efficienti se considerati singolarmente, ma in realtà dar luogo a risultati sub-ottimali a livello complessivo aziendale.

La verifica e la quantificazione dell'impatto delle variabili esogene rilevanti potrà avvenire non solo prendendo a riferimento il concetto teorico di efficienza, ma anche la realtà effettiva del settore.

A tal fine si ritiene che lo svolgimento dell'istruttoria debba avvenire in parallelo tra le imprese che chiederanno di partecipare al regime di perequazione specifica aziendale. In questo modo l'Autorità potrà effettuare confronti e verificare la rispondenza delle singole procedure ad una ipotetica *best practice* di settore e operare un processo di tipizzazione della rete propedeutico all'eventuale utilizzo di indicatori standard.